



COMUNICATO NR. 116

San Donà di Piave, 03.01.2024

Ai Sigg. genitori dei bambini
nati nell'anno 2021

**OGGETTO: iscrizioni scuola dell'infanzia "I. Calvino" di Cittanova a.s. 2024/2025
codice ministeriale VEAA809024 – MODALITA' CARTACEA.**

Con la presente si forniscono le istruzioni necessarie all'iscrizione dei bambini al primo anno di scuola dell'infanzia.

Le iscrizioni potranno essere effettuate **dal 18 gennaio al 10 febbraio 2024** attraverso la compilazione del modulo di domanda che dovrà essere presentata in modalità cartacea alla segreteria di questo Istituto secondo il seguente orario: **dalle ore 10.30 alle ore 12.30 dal lunedì al sabato - il giovedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.30.**

Ai sensi dell'art.24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.89, la scuola dell'infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento (per l'anno scolastico 2024/2025 entro il 31 dicembre 2024).

Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale, essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2025. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla scuola dell'infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2025. Hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31.12.2024.

In merito agli adempimenti vaccinali si specifica che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall'iscrizione alla scuola dell'infanzia, secondo quanto previsto dall'articolo 3 bis, comma 5, del decreto legge 7 giugno 2017, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n.119.

L'iscrizione dovrà essere effettuata esclusivamente dai genitori o da chi esercita la patria potestà (1), presentando:

- **fotocopia documento di riconoscimento del genitore che compila la domanda e codice fiscale;**
- **nr. 2 foto tessere del bambino**
- **fotocopia codice fiscale del bambino**
- **certificato delle vaccinazioni**
- **eventuali certificazioni di disabilità rilasciate dalle ULSS.**

Si ricorda inoltre che:

- a) l'iscrizione del bambino non dovrà essere presentata contemporaneamente in altre scuole; se al termine delle iscrizioni, da un controllo incrociato con le altre scuole dell'infanzia l'alunno risultasse iscritto presso altre sedi, verrà automaticamente inserito in coda all'eventuale lista d'attesa;
- b) nel caso in cui successivamente all'iscrizione si volesse rinunciare, si invitano i genitori ad avvertire tempestivamente la segreteria, che potrà così accogliere altri alunni rimasti in lista d'attesa.

Nel sito web www.icnievo.edu.it sono disponibili informazioni costantemente aggiornate e i moduli da consegnare compilati al momento dell'iscrizione: modello d'iscrizione, modello B e informativa trattamento dati.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
-prof.ssa Franca Da Col-

(1) La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

Art. 337 quater co. 3 c.c. Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievole al loro interesse